

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2000

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia siglato a Bruxelles l'8 novembre 2000

(2001/55/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Croazia.
- (2) L'accordo è stato siglato l'8 novembre 2000.
- (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo deve essere firmato a nome della Comunità europea.
- (4) È opportuno applicare provvisoriamente detto accordo a decorrere dal 1° gennaio 2001, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale e fatta salva la sua applicazione reciproca,

Articolo 1

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità, l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia.

Articolo 2

Fatta salva la necessaria reciprocità, l'accordo di cui all'articolo 1 è applicato provvisoriamente a decorrere dal 1° gennaio 2001, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000.

Per il Consiglio
C. PIERRET
Il Presidente